Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1189/2011 DELLA COMMISSIONE**

del 18 novembre 2011

recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

(GU L 302 del 19.11.2011, pag. 16)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 della Commissione del 27 ottobre 2017	L 279	38	28.10.2017

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1189/2011 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2011

recante modalità di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, dell'articolo 8, dell'articolo 10, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 13, paragrafi 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 15, dell'articolo 16, paragrafo 1, e dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE, comprese le modalità di applicazione relative alla conversione e al trasferimento degli importi recuperati nonché alle modalità di comunicazione tra le autorità.

Articolo 2

1. Tutte le domande di informazioni, notifica, recupero o misure cautelari a norma degli articoli 5, paragrafo 1, 8, 10 e 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE (di seguito le «domande di assistenza»), nonché tutti i titoli, i formulari e altri documenti ad esse allegati e qualsiasi altra informazione trasmessa in relazione a tali domande, sono inviate tramite la rete CCN, salvo quando ciò non sia possibile per ragioni tecniche.

2. I documenti trasmessi in forma elettronica o le versioni cartacee degli stessi sono considerati come aventi gli stessi effetti giuridici dei documenti inviati per posta.

3. Se una richiesta non può essere trasmessa tramite la rete CCN, viene inviata per posta. In tale caso, si procede come segue:

a) la richiesta deve essere firmata da un funzionario dell'autorità richiedente debitamente autorizzato a tal fine;

b) il modulo standard che accompagna la richiesta di notifica, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24/UE (di seguito il «modulo standard di notifica») o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, di cui all'articolo 12 della stessa direttiva, devono essere firmati da un funzionario dell'autorità richiedente debitamente autorizzato a tal fine;

c) se la richiesta è corredata di una copia di un documento diverso dal modulo standard di notifica o dal titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, l'autorità richiedente deve certificare la conformità di tale copia con l'originale, apponendo sulla copia, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui ha sede, la menzione «copia certificata conforme», il nome del funzionario che procede alla certificazione e la data della certificazione.

▼B

Ai fini del primo comma, lettera b), gli Stati membri sono tenuti a utilizzare il modulo standard di notifica elaborato conformemente al modello di cui all'allegato I del presente regolamento e il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito elaborato conformemente al modello di cui all'allegato II del presente regolamento.

4. Se il modulo standard di notifica o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito sono trasmessi per via elettronica, la loro struttura e lay-out possono essere adattati alle esigenze del sistema di comunicazione elettronico al fine di facilitare le comunicazioni tra le autorità competenti, purché le serie di dati e le informazioni in essi contenute non subiscano modifiche sostanziali rispetto ai modelli di cui agli allegati I e II.

Articolo 3

1. L'autorità richiedente può formulare una richiesta di assistenza per un solo credito o per diversi crediti qualora questi siano recuperabili nei confronti di una stessa persona.

2. Una richiesta di informazioni, recupero o misure cautelari può riguardare una delle seguenti persone:

a) il debitore principale o un codebitore;

b) una persona diversa dal codebitore tenuta al pagamento delle imposte, dazi o altre misure o di altri crediti relativi a tali imposte, dazi o altre misure, ai sensi della normativa in vigore nello Stato membro in cui ha sede l'autorità richiedente;

c) un terzo che detenga beni appartenenti a una delle persone di cui alle lettere a) o b) o abbia debiti nei confronti delle stesse.

Articolo 4

Le informazioni e gli altri dati comunicati dall'autorità adita all'autorità richiedente a norma degli articoli 5, paragrafo 1, 8, 10 e 16, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE sono trasmessi nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'autorità adita o in un'altra lingua concordata tra l'autorità richiedente e l'autorità adita.

Articolo 5

Qualora l'autorità adita rifiuti di trattare una richiesta di assistenza, notifica all'autorità richiedente i motivi del rifiuto, indicando le disposizioni della direttiva 2010/24/UE sui cui tale rifiuto si fonda. Tale comunicazione deve essere fatta dall'autorità adita non appena quest'ultima abbia preso la decisione e, in ogni caso, entro un mese dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta.

▼B

Articolo 6

Ogni richiesta di informazioni o di recupero o di adozione di misure cautelari deve indicare se una richiesta analoga sia stata indirizzata a un'altra autorità.

CAPO II

RICHIESTA DI INFORMAZIONI

Articolo 7

L'autorità adita accusa ricezione della richiesta di informazioni quanto prima e in ogni caso entro sette giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta.

Una volta ricevuta la richiesta, l'autorità adita invita, se del caso, l'autorità richiedente a fornire le informazioni supplementari necessarie. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso.

Articolo 8

1. L'autorità adita trasmette all'autorità richiedente gli elementi delle informazioni richieste quando e nello stato in cui le pervengono.

2. Se, in relazione alle particolarità di un caso, non è possibile ottenere la totalità o parte delle informazioni richieste entro termini ragionevoli, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, specificandone i motivi.

In ogni caso, allo scadere del termine di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l'autorità adita informa l'autorità richiedente dell'esito delle ricerche effettuate allo scopo di ottenere le informazioni richieste.

L'autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall'autorità adita, può chiedere a quest'ultima di proseguire le ricerche. Detta richiesta viene formulata entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell'esito delle ricerche effettuate dall'autorità adita, che dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla richiesta iniziale.

Articolo 9

L'autorità richiedente può in qualsiasi momento ritirare la richiesta di informazioni che ha inviato all'autorità adita. La decisione di ritiro viene comunicata all'autorità adita.

CAPO III

RICHIESTA DI NOTIFICA

Articolo 10

1. A ogni richiesta di notifica devono essere allegati l'originale o la copia certificata di ciascun documento di cui è richiesta la notifica.

▼B

Il modulo standard di notifica che accompagna la richiesta a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2010/24/UE deve essere compilato dall'autorità richiedente o sotto la responsabilità della stessa. Esso fornisce informazioni al destinatario in relazione ai documenti per i quali è stata chiesta l'assistenza.

2. In relazione alle informazioni menzionate nel modulo standard di notifica si procede come segue:

a) l'importo del credito, se già stabilito, deve essere menzionato;

b) il termine entro il quale deve avvenire la notifica può consistere nell'indicazione della data entro la quale, l'autorità richiedente, ritiene che la notifica debba essere effettuata.

Articolo 11

La richiesta di notifica può riguardare una delle persone di cui all'articolo 3, lettera c), della direttiva 2010/24/UE che, conformemente alla normativa in vigore nello Stato membro richiedente, deve essere informata di ogni documento che la concerne.

Articolo 12

1. L'autorità adita accusa ricezione della richiesta di notifica quanto prima e in ogni caso entro sette giorni di calendario dalla data di ricevimento della richiesta.

Una volta ricevuta la richiesta di notifica, l'autorità adita prende le misure necessarie per procedere alla notifica in conformità con la normativa vigente nello Stato membro in cui essa ha sede.

Se necessario, ma fatto salvo il rispetto del termine ultimo per la notifica indicato nella richiesta, l'autorità adita invita l'autorità richiedente a fornire informazioni supplementari.

L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari a cui ha normalmente accesso.

▼M1

2. L'autorità adita informa l'autorità richiedente in merito alla data e alle modalità della notifica non appena quest'ultima è stata eseguita, attestando l'avvenuta notifica nel modulo di richiesta rinviato all'autorità richiedente.

▼B

Articolo 13

1. Una notifica eseguita dallo Stato membro adito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato membro, è considerata come avente nello Stato membro richiedente gli stessi effetti che se fosse stata eseguita dallo Stato membro richiedente conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari e alle prassi amministrative in vigore in tale Stato membro.

▼B

2. La notifica di un documento relativo a più di un tipo di imposte, dazi o altre misure, è considerata valida se è eseguita dall'autorità dello Stato membro adito competente per almeno un tipo di imposte, dazi o altre misure menzionato nel documento di notifica e purché ciò sia consentito dalla legislazione nazionale dello Stato membro adito.

Articolo 14

Ai fini della notifica lo Stato membro adito può utilizzare il modulo standard di notifica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali in conformità della legislazione nazionale.

CAPO IV

RICHIESTA DI RECUPERO O DI ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI

▼M1

Articolo 15

1. La richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari contiene una dichiarazione comprovante che sono soddisfatte le condizioni previste dalla direttiva 2010/24/UE per l'avvio della procedura di assistenza reciproca.

2. Nel caso di una richiesta di misure cautelari, tale dichiarazione può essere integrata da una dichiarazione che specifichi le ragioni e le circostanze della richiesta, elaborata conformemente al modello che figura nell'allegato III.

▼B

Articolo 16

1. Il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito, allegato alla richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari è compilato dall'autorità richiedente o sotto la responsabilità della stessa, sulla base del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente.

Le penali, sanzioni, tasse e soprattasse di natura amministrativa di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2010/24/UE e gli interessi e le spese di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della stessa direttiva, il cui pagamento, conformemente alle norme in vigore nello Stato membro richiedente, può essere richiesto a decorrere dalla data del titolo iniziale che consente l'esecuzione e fino alla data in cui è inviata la richiesta di recupero, possono essere aggiunte al titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito.

▼M1

2. Un unico titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito può essere rilasciato in relazione a crediti e persone diversi conformemente al titolo o ai titoli iniziali che consentono l'esecuzione nello Stato membro richiedente.

▼B

3. Nella misura in cui i titoli iniziali che consentono l'esecuzione di diversi crediti nello Stato membro richiedente sono già stati sostituiti da un titolo collettivo che consente l'esecuzione di tutti i crediti in parola in tale Stato membro, il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito può essere basato sui titoli iniziali che consentono l'esecuzione nello Stato membro richiedente o sul titolo collettivo che raggruppa i titoli iniziali in parola nello Stato membro richiedente.

▼M1

3 *bis*. Se il titolo iniziale di cui al paragrafo 2 o il titolo collettivo di cui al paragrafo 3 contiene diversi crediti, di cui uno o più sono già stati riscossi o recuperati, il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito fa riferimento unicamente ai crediti per il cui recupero è stata chiesta assistenza.

3 *ter*. Se il titolo iniziale di cui al paragrafo 2 o il titolo collettivo di cui al paragrafo 3 contiene diversi crediti, l'autorità richiedente può elencare tali crediti in diversi titoli uniformi che consentono l'esecuzione nello Stato membro adito, conformemente alla ripartizione delle competenze in base al tipo di imposta dei rispettivi uffici di recupero nello Stato membro adito.

▼B

4. Ai fini dell'esecuzione dei crediti per il recupero dei quali è stata chiesta assistenza, lo Stato membro adito può utilizzare il titolo uniforme che consente l'esecuzione in tale Stato membro nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali in conformità della legislazione nazionale.

Articolo 17

Il destinatario di una richiesta di recupero o di misure cautelari non può basarsi sulla notifica o comunicazione del titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito per chiedere una proroga o una riapertura dei termini per contestare il credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione, se essi sono stati correttamente notificati.

Articolo 18

1. Se la valuta dello Stato membro adito è diversa da quella dello Stato membro richiedente, l'autorità richiedente indica gli importi del credito da recuperare in entrambe le valute.

▼M1

2. Il tasso di cambio da utilizzare ai fini dell'assistenza in materia di recupero è il tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di invio della richiesta. Se tale tasso non è disponibile alla data suddetta, il tasso di cambio utilizzato è l'ultimo tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea prima della data di invio della richiesta.

▼B

Articolo 19

1. Quanto prima, e in ogni caso entro sette giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari, l'autorità adita conferma l'avvenuto ricevimento della richiesta.

2. L'autorità adita può, se necessario, chiedere all'autorità richiedente di fornire informazioni supplementari o di completare il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. L'autorità richiedente fornisce tutte le informazioni supplementari necessarie a cui ha normalmente accesso.

Articolo 20

1. Se, in relazione alle particolarità di un caso, non è possibile recuperare la totalità o una parte del credito o le misure cautelari non possono essere adottate entro un lasso di tempo ragionevole, l'autorità adita ne informa l'autorità richiedente, specificandone i motivi.

L'autorità richiedente, tenuto conto delle informazioni comunicatele dall'autorità adita, può chiedere a quest'ultima di riaprire la procedura di recupero o di adozione di misure cautelari. Detta richiesta viene fatta entro due mesi dalla data in cui è stata ricevuta comunicazione dell'esito della procedura. L'autorità adita dà seguito a tale richiesta secondo le disposizioni applicabili alla richiesta iniziale.

2. Entro la scadenza di ciascun periodo di sei mesi dalla data in cui è stata accusata ricezione della richiesta, l'autorità adita informa l'autorità richiedente dello stato di avanzamento o dell'esito della procedura di recupero o di adozione di misure cautelari.

Articolo 21

1. Le azioni di contestazione del credito o del relativo titolo che ne consente l'esecuzione, avviate nello Stato membro dell'autorità richiedente, sono notificate da quest'ultima all'autorità adita non appena l'autorità richiedente ne è informata.

2. L'autorità adita notifica all'autorità richiedente quanto prima, e in ogni caso entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, se le disposizioni legislative, regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato membro adito non consentono l'adozione delle misure cautelari o il recupero di cui all'articolo 14, paragrafo 4, secondo e terzo comma, della direttiva 2010/24/UE.

3. Ogni azione intrapresa nello Stato membro adito per ottenere il rimborso di somme recuperate o un indennizzo in relazione al recupero di crediti contestati, a norma dell'articolo 14, paragrafo 4, terzo comma, della direttiva 2010/24/UE, viene notificata all'autorità richiedente dall'autorità adita non appena quest'ultima ne è informata.

Per quanto possibile, l'autorità adita coinvolge l'autorità richiedente nelle procedure per liquidare l'importo da rimborsare e l'indennizzo dovuto. Su richiesta motivata dell'autorità adita, l'autorità richiedente trasferisce le somme rimborsate e l'indennizzo corrisposto entro due mesi dal ricevimento di tale richiesta.

▼B

Articolo 22

1. Se la richiesta di recupero o di adozione di misure cautelari diviene priva di oggetto in seguito al pagamento del credito, all'annullamento di quest'ultimo o per qualsiasi altro motivo, l'autorità richiedente ne informa immediatamente l'autorità adita affinché quest'ultima possa interrompere l'azione intrapresa.

2. Se l'importo del credito oggetto della richiesta di recupero o di misure cautelari viene modificato in virtù di una decisione dell'organo competente di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2010/24/UE, l'autorità richiedente informa l'autorità adita di tale decisione e, in caso di richiesta di recupero, trasmette un titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione nello Stato membro adito. Il titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione nello Stato membro adito è redatto dall'autorità richiedente, o sotto la responsabilità della stessa, sulla base della decisione di modifica dell'importo del credito.

3. Il nuovo titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione nello Stato membro adito non incide sulla possibilità di contestare il credito iniziale, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato membro richiedente o la decisione di cui al precedente comma.

4. Se la modifica di cui al paragrafo 2, comporta una riduzione dell'importo del credito, l'autorità adita prosegue l'azione avviata ai fini del recupero o dell'adozione di misure cautelari ma limitatamente all'importo ancora dovuto..

Se, quando viene informata della riduzione dell'importo del credito, l'autorità adita ha già recuperato un importo superiore a quello ancora dovuto, ma la procedura di trasferimento di cui all'articolo 23 non è ancora stata avviata, detta autorità rimborsa all'avente diritto l'importo riscosso in eccesso.

▼M1

5. Se la modifica di cui al paragrafo 2 comporta un aumento dell'importo del credito, l'autorità richiedente può trasmettere all'autorità adita una richiesta modificata di recupero o di adozione di misure cautelari.

Nella misura del possibile, l'autorità adita dà seguito a tale richiesta modificata insieme alla richiesta iniziale dell'autorità richiedente. Quando, tenuto conto dello stato di avanzamento della procedura in corso, non è possibile unire la richiesta modificata alla richiesta iniziale, l'autorità adita è tenuta a dar seguito alla richiesta modificata soltanto se riguarda un importo pari o superiore a quello di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/EU.

▼B

6. Per la conversione dell'importo del credito risultante dalla modifica di cui al paragrafo 2 nella valuta dello Stato membro dell'autorità adita, l'autorità richiedente utilizza il tasso di cambio applicato nella propria richiesta iniziale.

▼B

Articolo 23

1. ►M1 Gli importi da trasferire all'autorità richiedente conformemente all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/24/EU sono versati a tale autorità in euro, a meno che gli Stati membri non abbiano concordato di trasferire gli importi recuperati in un'altra valuta.

Il trasferimento degli importi recuperati ha luogo entro due mesi dalla data di esecuzione del recupero, salvo se diversamente concordato dagli Stati membri. ◄

Tuttavia, se le misure di recupero applicate dall'autorità adita sono contestate per motivi che non rientrano nella responsabilità dello Stato membro richiedente, l'autorità adita può sospendere il trasferimento degli importi recuperati in relazione al credito dello Stato membro richiedente fino a quando la controversia non sia stata risolta e se sono rispettate contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) l'autorità adita ritiene probabile che l'esito della contestazione sarà favorevole alla parte interessata, e

b) l'autorità richiedente non ha dichiarato che rimborserà le somme già trasferite se l'esito della contestazione è favorevole alla parte interessata.

Se l'autorità richiedente ha rilasciato una dichiarazione di rimborso conformemente al terzo comma, lettera b), essa è tenuta a restituire gli importi recuperati già trasferiti dall'autorità adita entro un mese dal ricevimento della richiesta di rimborso. Eventuali altre compensazioni dovute in relazione a tale caso sono esclusivamente a carico dell'autorità adita.

2. Le autorità competenti degli Stati membri possono concordare disposizioni diverse per il trasferimento degli importi inferiori alla soglia di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 2010/24/UE.

Articolo 24

Indipendentemente dagli importi eventualmente riscossi dall'autorità adita per gli interessi di cui all'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 2010/24/UE, il credito è considerato recuperato in proporzione al recupero dell'importo espresso nella valuta nazionale dello Stato membro dell'autorità adita, in base al tasso di cambio di cui all'articolo 18, paragrafo 2, del presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Il regolamento (CE) n. 1179/2008 è abrogato.

Articolo 26

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M1**

ALLEGATO I

Modulo standard di notifica contenente informazioni sul documento o sui documenti notificati

(da inviare al destinatario della notifica) [1] [2]

Il presente documento, elaborato in conformità dell'□ *articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione*, accompagna il o i documenti notificati dall'autorità competente del seguente Stato: [nome dello Stato adito].

La presente notifica riguarda documenti delle autorità competenti del seguente Stato: [nome dello Stato richiedente] che hanno chiesto assistenza per la notifica, conformemente all'□ *articolo 8 della direttiva 2010/24/UE del Consiglio*.

A. DESTINATARIO DELLA NOTIFICA

— Nome:

— *Indirizzo (conosciuto o presunto):*

— *Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario:*

B. OBIETTIVO DELLA NOTIFICA

La presente notifica è finalizzata:

□ *a informare il destinatario in merito al o ai documenti allegati al presente documento*

□ *a interrompere i termini di prescrizione dei crediti menzionati nel o nei documenti notificati*

□ *a confermare al destinatario l'obbligo di versare gli importi menzionati al punto D.*

Si noti che, in caso di mancato pagamento, le autorità possono adottare misure di esecuzione e/o misure cautelari al fine di garantire il recupero dei crediti, con eventuali costi aggiuntivi a carico del destinatario.

Lei è considerato il destinatario della notifica in quanto:

□ *debitore principale*

□ *codebitore*

□ *persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte ed altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente*

□ *persona diversa dal (co)debitore, che dispone di beni appartenenti al (co)debitore o a qualsiasi altra persona responsabile, o abbia debiti nei suoi confronti*

□ *terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone.*

(Le seguenti informazioni figureranno soltanto se il destinatario della notifica è una persona diversa dal (co)debitore che detiene beni appartenenti al (co)debitore o a persone tenute al pagamento o debiti nei confronti delle stesse persone o un terzo eventualmente passibile di misure di esecuzione relative ad altre persone:

[1] Gli elementi in corsivo sono facoltativi.

[2] Se il presente modulo è trasmesso per via elettronica, la struttura e il lay-out possono essere adattati alle esigenze del sistema di comunicazione elettronico, purché le serie di dati e le informazioni ivi contenute non subiscano modifiche sostanziali.

▼**M1**

i documenti notificati riguardano crediti derivanti da imposte o dazi per i quali la o le persone indicate di seguito sono tenute al pagamento in quanto:

☐ *debitore principale: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)]*

☐ *codebitore: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)]*

☐ *persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a detti dazi, imposte ed altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente: [nome e indirizzo (conosciuto o presunto)]).*

L'autorità richiedente dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente] ha invitato le autorità competenti dello Stato adito [nome dello Stato adito] a eseguire la notifica entro [data]. Si noti che tale data non è specificamente legata ad alcun termine di prescrizione.

C. UFFICIO O UFFICI RESPONSABILI PER IL DOCUMENTO O I DOCUMENTI NOTIFICATI

Ufficio responsabile per i documenti allegati:

— Nome:

— *Indirizzo:*

— *Ulteriori recapiti:*

— *Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio:*

Ulteriori informazioni riguardo ☐ *al documento o ai documenti notificati* ☐ *e/o alla possibilità di contestare gli obblighi* possono essere ottenute presso

☐ *il sopra citato ufficio responsabile per il documento o i documenti allegati, e/o*

☐ *il seguente ufficio:*

— *Nome:*

— *Indirizzo:*

— *Ulteriori recapiti:*

— *Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio:*

D. DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO O DEI DOCUMENTI NOTIFICATI

Documento [numero]

— Numero di riferimento:

— Data di emissione:

— Tipo di documento notificato:

☐ *Accertamento fiscale*

☐ *Ordine di pagamento*

☐ *Decisione a seguito di un ricorso amministrativo*

☐ *Altri documenti amministrativi:*

☐ *Sentenza/ordinanza di:*

☐ *Altro documento giudiziario:*

▼**M1**

— Nome del credito o dei crediti in questione (nella lingua dello Stato richiedente):

— Tipo di credito o di crediti in questione:

☐ a) *dazi doganali*

☐ b) *imposta sul valore aggiunto*

☐ c) *accise*

☐ d) *imposte sul reddito o sul capitale*

☐ e) *imposte sui premi assicurativi*

☐ f) *imposte sulle successioni e sulle donazioni*

☐ g) *imposte e dazi nazionali su beni immobili diversi da quelli sopra menzionati*

☐ h) *imposte e dazi nazionali sull'utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto*

☐ i) *altre imposte e dazi riscossi dallo Stato richiedente o per suo conto*

☐ j) *imposte e dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato richiedente, o per loro conto, con l'esclusione di imposte e dazi riscossi dagli enti locali*

☐ k) *imposte e dazi riscossi da enti locali o per loro conto*

☐ l) *altri crediti di natura tributaria*

☐ m) *restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero*

— *Importo dei crediti o del credito in questione:*

☐ *Capitale:*

☐ *Penali e sanzioni amministrative:*

☐ *Interessi fino al [data]:*

☐ *Spese fino al [data]:*

☐ *Tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano il credito di cui al punto [x]:*

☐ *Importo totale del credito o dei crediti in questione:*

— *Il pagamento dell'importo di cui al punto [x] deve essere effettuato:*

☐ *entro il:*

☐ *entro [numero] giorni dalla data della presente notifica*

☐ *immediatamente*

▼**M1**

— *Il pagamento deve essere effettuato a favore di:*

— *Titolare del conto:*

— *Numero di conto bancario internazionale (IBAN):*

— *Codice identificativo della banca (BIC):*

— *Nome della banca:*

— *Riferimento da utilizzare per il pagamento:*

— *Il destinatario può rispondere al documento o ai documenti notificati.*

☐ *Ultimo giorno per rispondere:*

☐ *Termine per la risposta:*

— *Nome e indirizzo dell'autorità cui può essere inviata la risposta:*

— *Possibilità di contestazione:*

☐ *Il termine per la contestazione del credito o del documento/dei documenti notificati è già scaduto*

☐ *Ultimo giorno per contestare il credito:*

☐ *Termine per la contestazione del credito: [numero di giorni]*

☐ *dalla data della presente notifica*

☐ *dall'emissione del documento o dei documenti notificati*

☐ *altra data:*

— *Nome e indirizzo dell'autorità cui può essere inoltrata la contestazione:*

Si noti che le controversie relative al credito, al titolo che consente l'esecuzione o a qualsiasi altro documento trasmesso dalle autorità dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente] rientrano nell'ambito di competenza degli organismi competenti dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente], conformemente ☐ all'articolo 14 della direttiva 2010/24/UE.

Le controversie sono disciplinate dalle norme procedurali e linguistiche in vigore nello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente].

☐ *Si noti che il recupero può avere inizio prima dello scadere del termine entro il quale il credito può essere contestato.*

— *Altre informazioni:*

▼**M1**

ALLEGATO II

Titolo uniforme che consente l'esecuzione di crediti che rientrano nel campo di applicazione della ☐ *direttiva 2010/24/EU del Consiglio* [1] [2]

☐ *TITOLO UNIFORME CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DI CREDITI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA ☐ DIRETTIVA 2010/24/UE*

— *Data di emissione:*

— *Numero di riferimento:*

☐ *TITOLO UNIFORME MODIFICATO CHE CONSENTE L'ESECUZIONE DI CREDITI CHE RIENTRANO NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA ☐ DIRETTIVA 2010/24/UE*

— *Data di emissione del titolo uniforme originale:*

— *Data della modifica:*

— *Motivo della modifica:*

☐ *sentenza/ordinanza di [nome dell'organo giurisdizionale]del [data]*

☐ *decisione amministrativa del [data]*

— *Numero di riferimento:*

Stato che emette il presente documento: [nome dello Stato richiedente]

☐ *Ogni Stato membro dell'Unione europea può chiedere agli altri Stati membri assistenza per il recupero dei crediti non pagati di cui all'articolo 2 della direttiva 2010/24/UE. Tale direttiva è stata adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 marzo 2010 e deve essere applicata in tutti gli Stati membri dell'UE.*

Le misure di recupero adottate nello Stato adito sono basate su:

☐ *un titolo uniforme che consente l'esecuzione conformemente ☐ all'articolo 12 della direttiva 2010/24/UE.*

☐ *un titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione conformemente ☐ all'articolo 15 della direttiva 2010/24/UE (per tenere conto della decisione dell'organo competente di cui all'articolo 14, paragrafo 1, della stessa direttiva).*

Il presente documento è il titolo uniforme che consente l'esecuzione (comprese le misure cautelari). Esso riguarda il credito o i crediti menzionati di seguito e non ancora pagati nello Stato richiedente (nome dello Stato richiedente). Il titolo iniziale per l'esecuzione del credito o dei crediti considerati è stato notificato nella misura in cui sia previsto dalla normativa nazionale dello Stato richiedente (nome dello Stato richiedente).

Le controversie relative al credito o ai crediti sono di competenza esclusiva degli organi competenti dello Stato richiedente [nome dello Stato richiedente], conformemente ☐ *all'articolo 14 della direttiva 2010/24/UE*. Ogni siffatta azione è promossa dinanzi a tali organi conformemente alle norme procedurali e linguistiche in vigore nello Stato richiedente (nome dello Stato richiedente).

---

[1] Gli elementi in corsivo sono facoltativi.

[2] Se il presente modulo è trasmesso per via elettronica, la struttura e il lay-out possono essere adattati alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché le serie di dati e le informazioni ivi contenute non subiscano modifiche sostanziali.

▼**M1**

DESCRIZIONE DEI CREDITI E DELLE PERSONE INTERESSATE

Identificazione del credito/dei crediti [numero]

1. Riferimento:

2. Tipo di credito o di crediti in questione:

   ☐ a) *dazi doganali*

   ☐ b) *imposta sul valore aggiunto*

   ☐ c) *accise*

   ☐ d) *imposte sul reddito o sul capitale*

   ☐ e) *imposte sui premi assicurativi*

   ☐ f) *imposte sulle successioni e sulle donazioni*

   ☐ g) *imposte e dazi nazionali su beni immobili diversi da quelli sopra menzionati*

   ☐ h) *imposte e dazi nazionali sull'utilizzo o la proprietà di mezzi di trasporto*

   ☐ i) *altre imposte e dazi riscossi dallo Stato (richiedente) o per suo conto*

   ☐ j) *imposte e dazi riscossi dalle ripartizioni territoriali o amministrative dello Stato (richiedente), o per loro conto, con l'esclusione di imposte e dazi riscossi dagli enti locali*

   ☐ k) *imposte e dazi riscossi da enti locali o per loro conto*

   ☐ l) *altri crediti di natura tributaria*

   ☐ m) *restituzioni, interventi e altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni e i contributi e gli altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero*

3. Nome dell'imposta/del dazio in questione:

4. Periodo o data interessati:

5. Data di costituzione del credito:

6. Data a decorrere dalla quale è possibile l'esecuzione:

7. Importo del credito ancora dovuto:

   ☐ *capitale:*

   ☐ *penali e sanzioni amministrative:*

   ☐ *interessi fino alla data precedente il giorno di invio della richiesta:*

   ☐ *spese fino alla data precedente il giorno di invio della richiesta:*

   ☐ *tasse per il rilascio di certificati o documenti analoghi in relazione a procedure amministrative che riguardano i dazi o le imposte in questione:*

   ☐ importo totale del credito in questione:

▼**M1**

8. Data di notifica del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato richiedente: (nome dello Stato richiedente)

   ☐ *Data:*

   ☐ *Data non disponibile*

9. Ufficio responsabile dell'accertamento del credito:

   — Nome:

   — *Indirizzo:*

   — *Ulteriori recapiti:*

   — *Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio*

10. Ulteriori informazioni sul credito o sulle possibilità di contestare l'obbligo di pagamento possono essere ottenute presso:

    ☐ *l'ufficio sopra indicato*

    ☐ *il seguente ufficio responsabile del titolo uniforme che consente l'esecuzione:*

       — *Nome:*

       — *Indirizzo:*

       — *Ulteriori recapiti:*

       — *Lingua o lingue da utilizzare per contattare l'ufficio*

Identificazione delle persone interessate nel titolo o nei titoli nazionali che consentono l'esecuzione

a) Nel titolo o nei titoli nazionali che consentono l'esecuzione è menzionata la persona seguente

   ☐ *persona fisica* ☐ *altro*

   — Nome

   — *Indirizzo (conosciuto o presunto)*

   — *Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario*

   ☐ *Rappresentante legale*

   — Nome

   — *Indirizzo (conosciuto o presunto)*

   — *Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario*

   Motivo della responsabilità:

   ☐ *debitore principale*

   ☐ *codebitore*

   ☐ *persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a tali imposte, dazi e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente*

▼**M1**

b) *Nel titolo o nei titoli nazionali che consente/consentono l'esecuzione è inoltre menzionata/sono inoltre menzionate la o le persone seguenti:*

☐ *persona fisica* ☐ *altro*

— *Nome:*

— *Indirizzo (conosciuto o presunto):*

— *Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario:*

☐ *Rappresentante legale*

— *Nome:*

— *Indirizzo (conosciuto o presunto):*

— *Altri dati utili ai fini dell'identificazione del destinatario:*

Motivo della responsabilità:

☐ *debitore principale*

☐ *codebitore*

☐ *persona diversa dal (co)debitore, tenuta al pagamento di dazi, imposte ed altre misure, o di altri crediti relativi a tali imposte, dazi e altre misure, a norma delle leggi in vigore nello Stato richiedente*

Altre informazioni

Importo totale del credito o dei crediti

— nella valuta dello Stato richiedente:

— nella valuta dello Stato adito:

— in euro:

▼**M1**

ALLEGATO III

Dichiarazione indicante le ragioni e le circostanze di una richiesta di misure cautelari

Nome della lingua o delle lingue del presente documento	
Dichiarazione indicante le ragioni e le circostanze di una richiesta di misure cautelari ([1]) ([2])	
basata su:	*Articolo 16 della direttiva 2010/24/UE* …

La presente dichiarazione è collegata alla domanda di misure cautelari

con il seguente riferimento:	Rif. …
inviata dal seguente Stato richiedente:	
al seguente Stato adito:	

Si trasmettono le seguenti informazioni sulle ragioni e sulle circostanze specifiche della richiesta:

1. Informazioni generali	
	1.1. *Il credito/i crediti è/sono oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente che è contestato.*
	1.2. *Il credito/i crediti è/sono oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente che non è contestato.*
	1.3. *Il credito/i crediti non è/non sono ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato richiedente.*
	1.4. *Il credito/i crediti non è/non sono contestato/i.*
	1.5. *Il credito/i crediti non può/non possono più essere contestato/i mediante ricorso amministrativo/dinanzi agli organi giurisdizionali.*
	1.6. *Il credito/i crediti è/sono contestato/i, ma le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato dell'autorità richiedente consentono di adottare misure cautelari.*

2. Documenti giustificativi e/o ragioni	
	2.1. *La presente richiesta è accompagnata da un titolo uniforme che consente il recupero nello Stato adito.* *Nota: tale titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato adito consente inoltre allo Stato adito di adottare misure cautelari (per le richieste basate sulla direttiva 2010/24/UE si veda l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva).*

([1]) Gli elementi in corsivo sono facoltativi. Si propone di eliminare le sottosezioni che non sono selezionate.

([2]) Se il presente modulo è trasmesso per via elettronica, la struttura e il lay-out possono essere adattati alle esigenze e alle possibilità del sistema di comunicazione elettronico, purché le serie di dati e le informazioni ivi contenute non subiscano modifiche sostanziali.

▼**M1**

	2.2. *La presente richiesta è basata su una decisione amministrativa (allegata) che consente l'adozione di misure cautelari nello Stato richiedente, in cui figura la seguente valutazione:*			
		2.2.1. *Valutazione amministrativa della necessità di adottare misure cautelari effettuata da:*		
		nome dell'autorità:		
		indirizzo dell'autorità:		
		data della decisione:	*GG/MM/AAAA*	
		estremi del referente:		
		2.2.2. *Circostanze*		
			Il titolo che consente l'esecuzione è contestato.	
			Il credito/i crediti non è/non sono ancora oggetto di un titolo esecutivo.	
			La contestazione del credito/dei crediti da parte del debitore è stata già respinta in prima istanza, ma tale decisione non è definitiva.	
		2.2.3. *La presente autorità ha autorizzato l'adozione di misure cautelari nello Stato richiedente, in conformità della legislazione nazionale, in data:*		*GG/MM/AAAA*
		2.2.4. *Le misure cautelari si considerano giustificate per le seguenti ragioni, che dimostrano l'urgenza della situazione e il rischio che la riscossione e il recupero possano essere impediti o gravemente ostacolati:*		
			importo (stimato) elevato del debito (previsto)/debito significativo	
			sospetto di frode	
			persona/e interessata/e che si rende/rendono insolvente/i	
			ristrutturazione di attivi	
			alienazione di beni	
			tentativo di occultare/nascondere/dissipare attivi	
			gestione negligente	
			frequenti cambiamenti di residenza	
			trasferimento di beni all'estero	
			debitore che non ha rispettato precedenti accordi di pagamento	
			altri elementi/ragioni: ...	
		Breve spiegazione (raccomandata): ...		

▼**M1**

	2.3. *La presente richiesta è fondata su una convalida giudiziaria (allegato) del fatto che le misure cautelari sono giustificate:*			
		2.3.1. *Valutazione giudiziaria della necessità di adottare misure cautelari effettuata da:*		
		nome dell'organo giurisdizionale:		
		indirizzo dell'organo giurisdizionale:		
		data della decisione:	*GG/MM/AAAA*	
		(estremi del referente:)		
		2.3.2. *L'organo giurisdizionale ha deciso:*		
			su richiesta unilaterale delle autorità fiscali	
			a seguito della contestazione del credito da parte del debitore, di un'altra persona tenuta al pagamento o di un'altra persona soggetta a misure cautelari	
		2.3.3. *L'organo giurisdizionale ha autorizzato l'adozione di misure cautelari nello Stato richiedente, in conformità della legislazione nazionale, in data:*		*GG/MM/AAAA*
	2.4. *La presente richiesta di misure cautelari si fonda sulle ragioni indicate nel/nei documento/i allegato/i.*			
	2.5. *Le misure cautelari sono giustificate per le seguenti ragioni, che dimostrano l'urgenza della situazione e il rischio che la riscossione e il recupero possano essere impediti o gravemente ostacolati:*			
		importo (stimato) elevato del debito (previsto)/livelli di indebitamento significativi		
		sospetto di frode		
		persona/e interessata/e che si rende/rendono insolvente/i		
		ristrutturazione di attivi		
		alienazione di beni		
		tentativo di occultare/nascondere/dissipare attivi		
		gestione negligente		
		frequenti cambiamenti di residenza		
		trasferimento di beni all'estero		
		debitore che non ha rispettato precedenti accordi di pagamento		
		altri elementi/ragioni: ...		
		Breve spiegazione (raccomandata): ...		

3. Altre informazioni	
	3.1. *Si invitano le autorità dello Stato adito a non informare il debitore o qualsiasi altra persona interessata prima che siano state avviate le misure.*
	3.2. *Altre informazioni: ...*